CAMERA DEI DEPUTATI N. 4566

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

—

Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade

Seduta del 15 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. - Per agevolare la realizzazione di una organica rete stradale fu emanata la legge 24 luglio 1961, n. 729, successivamente modificata dalla legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Tali provvedimenti legislativi hanno previsto, tra l'altro, la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sugli impegni fidejussori assunti da regioni, province e comuni per garantire i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni - concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade - a prevalente capitale pubblico e di cui detti enti siano partecipanti.

La cennata garanzia statale può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, fino all'intero costo complessivo delle opere.

In considerazione del notevole tempo occorrente per l'assunzione degli impegni fidejussori da parte degli indicati enti locali per i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi e società per azioni, con l'articolo 11 del menzionato decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, fu disposto, tra l'altro, che in pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni fidejussori può essere accordata la garanzia solidale dello Stato, la quale diventa sussidiaria con il perfezionamento della procedura medesima.

Secondo le norme vigenti (articolo 1, legge 4 novembre 1963, n. 1464) in caso di insolvenza, anche parziale, del consorzio o della società autostradale debitore e degli enti lo-

cali fidejussori, la garanzia dello Stato, a richiesta dell'istituto mutuante creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, divenga automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai singoli contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari.

2. – La concreta applicazione, in questi anni, delle norme di legge sopra richiamate ha messo in evidenza la complessità e la lunghezza dell'*iter* procedurale per il perfezionamento delle garanzie (sia statali che quelle degli enti locali partecipanti) sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dai consorzi e dalle società concessionarie di autostrade.

Tale stato di cose, emerso dall'esperienza acquistata, si traduce, ovviamente, in maggiori difficoltà da parte dei suddetti enti, sia per il ritardo rispetto ai tempi di realizzazione delle opere in relazione all'acquisizione dei mezzi finanziari occorrenti, sia per le maggiori difficoltà che le lunghe procedure frappongono al reperimento dei fondi.

È, poi, da considerare che l'attuale sistema previsto per l'eventuale operatività della garanzia statale e cioè 60 giorni dalla data di scadenda delle rate di rimborso dei prestiti, a cui deve aggiungersi il tempo necessario per il materiale pagamento da parte dello Stato, può creare una delicata situazione di equilibrio finanziario per gli istituti di credito che hanno finanziato, talora per importi cospicui, le società autostradali, qualora queste, sia pure temporaneamente, diventassero simultaneamente insolventi ai propri obblighi e la stessa situazione si verificasse per gli enti locali fidejussori di tali impegni.

Gli aspetti innanzi indicati vengono ad assumere maggior rilievo ove si consideri che gli enti concessionari di autostrade hanno avviato lavori di costruzione per una rete di autostrade di circa chilometri 1.200 per la cui completa realizzazione è previsto un investimento globale di oltre lire 900 miliardi dei quali, tenuto conto delle disponibilità già acquisiste, devono essere reperiti circa altri 600 miliardi di lire.

3. – Per ovviare alla descritta situazione e per assicurare l'ordinato proseguimento dei lavori secondo i piani di attuazione impostati dagli enti concessionari delle autostrade, si rende necessario un idoneo intervento dello Stato, il quale potrebbe essere ispirato ai seguenti princìpi:

a) riconoscere la garanzia di diritto dello Stato, per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e lo esercizio di autostrade, nonché riconoscere tale garanzia di diritto sulle obbligazioni emesse dagli istituti di credito, all'uopo autorizzati, in contropartita di mutui accordati ai suddetti enti concessionari. Con l'agevolazione in parola si consentirebbe un più facile e tempestivo reperimento dei fondi occorrenti alle società autostradali per la realizzazione dei loro programmi;

b) imputare gli oneri derivanti allo Stato dall'operatività della garanzia prestata ad apposito « Fondo centrale di garanzia », costituito con una dotazione di lire 20 miliardi a carico del bilancio statale, ripartita in 5 anni. A detto fondo riaffluirebbero le somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'operatività della malleveria. In tal modo, salvaguardando sia i diritti dei sottoscrittori delle obbligazioni emesse dagli enti concessionari, sia lo equilibrio finanziario degli istituti di credito mutuanti, si faciliterebbe, in conseguenza, il finanziamento dei suddetti enti concessionari.

4. – Nel quadro degli enunciati princìpi è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, con cui si prevede:

all'articolo 1: il riconoscimento, a modifica delle disposizioni legislative in atto vigenti, della garanzia di diritto dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi per i mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, fino all'intero investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dall'apposito piano finanziario;

agli articoli 2 e 3: le modalità per rendere operante la garanzia dello Stato; la surroga del Tesoro, per effetto dei pagamenti effettuati in dipendenza della prestata garanzia, ai diritti che i creditori avevano nei confronti degli enti concessionari debitori; l'obbligo, per questi ultimi, a termine dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144, di affidare il proprio servizio di Tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e di inserire, nelle relative convenzioni, una clausola che

autorizzi le Direzioni provinciali del Tesoro a prelevare direttamente le somme occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti o delle obbligazioni emesse;

all'articolo 4: il riconoscimento della garanzia di diritto dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi per le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade;

all'articolo 5: la concessione di agevolazioni fiscali per le obbligazioni emesse e per le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'emanando provvedimento;

all'articolo 6: l'istituzione di un « Fondo centrale di garanzia », a cui verrebbero imputati, previa autorizzazione del Tesoro, gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale; il « Fondo » avrebbe personalità giuridica e gestione autonoma, verrebbe amministrato da un Comitato composto di cinque membri e sottoposto al controllo del Collegio sindacale, composto di tre membri, e poi alla vigilanza del Ministero del Tesoro. È previsto che i membri del Comitato e del Collegio sindacale vengano nominati con decreto del Ministro del tesoro per la durata di tre anni;

all'articolo 7: l'approvazione, con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Comitato, delle norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e alle modalità di intervento del « Fondo »;

all'articolo 8: l'ammontare delle dotazioni finanziarie del « Fondo centrale di garanzia », rappresentato: *a*) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971; *b*) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia; *c*) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo »;

all'articolo 9: l'esenzione da ogni tassa ed imposta, presente e futura, delle documentazioni e di tutti gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione e il funzionamento del « Fondo centrale di garanzia »;

all'articolo 10: l'indicazione dei mezzi di bilancio per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'emananda legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

ART. 2.

La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del Tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

ART. 3.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

ART. 4.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

ART. 5.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

ART. 6.

È istituito un Fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

Il Fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri Istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il Collegio sindacale del « Fondo » è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, degli Istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

I membri del Comitato e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il Presidente dei suddetti organi.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro.

ART. 7.

Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonché ai criteri e alle modalità d'intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Comitato del « Fondo » medesimo.

ART. 8.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo ».

ART. 9.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.